



COMUNE DI FIRENZUOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Bando indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7giugno 1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 5 RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **30 LUGLIO 2020** e fino **al 31 AGOSTO 2020**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla graduatoria è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

1. essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea oppure essere cittadino di altro Stato in possesso di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-Carta di Soggiorno) o in possesso di Permesso di Soggiorno in corso di validità.
2. essere residente nel Comune di Firenzuola;
3. avere la residenza anagrafica nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo;
4. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica;
5. non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
6. non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
 - a) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
 - b) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - c) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - d) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile;
 - e) su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Firenzuola. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
7. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
8. Il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

COMUNE DI FIRENZUOLA

9. Il valore del patrimonio complessivo non deve superare il limite di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7 e 8;

10. essere in possesso di certificazione dalla quale risultino un valore ISEE del nucleo familiare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM N.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A)

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (€ 13.391,82) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%.

- I requisiti (valore ISE ed incidenza) devono essere posseduti entrambi

FASCIA B)

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (€ 13.391,82) e l'importo di € 28.770,41, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.

- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00, ai sensi della L.R. 2/2019 allegato A paragrafo 2 lettera C.

- I requisiti debbono essere posseduti tutti.

Sono pertanto esclusi dal presente bando coloro che presentano una attestazione con valore ISE superiore ad € 28.770,41.

11. di non aver beneficiato e non avere altre domande in corso di contributi pubblici per l'anno 2020 da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, ad esclusione dell'eventuale contributo straordinario affitti Covid-19 che sarà detratto dal contributo spettante di cui al presente bando;

Chi ha presentato domanda per il contributo affitti Covid-19 può rifare domanda dichiarandolo nella domanda stessa di partecipazione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafica, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare:

- i coniugi, tranne che in caso di separazione o divorzio;
- i minori in affidamento ad un componente del nucleo.

Art. 3 - Certificazione ISE/ISEE

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE anno 2020 avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

Per la certificazione ISE/ISEE i richiedenti possono rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio.

Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver effettuato, entro la data di scadenza del bando, l'attestazione ISEE, presso i Centri di Assistenza Fiscale, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dal CAF.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o comunque un ISE di importo minore dell'affitto annuale, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, rilasciata dall'Assistente Sociale, che il richiedente il contributo deve farsi fare prima di presentare la domanda al protocollo, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del servizio

COMUNE DI FIRENZUOLA

sociale oppure, se il soggetto non è in carico al servizio sociale, di un'autocertificazione circa le fonti di sostentamento, come da modello allegato.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 e dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Art. 5. - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti in fascia:

FASCIA A)

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, per l'anno 2020 (€ 13.391,82). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE risulti non inferiore al 14%;

FASCIA B)

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (€ 13.391,82) e l'importo di €. 28.770,41. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE risulti non inferiore al 24%.

All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità ed effettuando i controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese.

Il Responsabile del Settore N. 5 entro il 15 SETTEMBRE 2020 procede con propria determinazione all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base ai criteri di cui all'articolo precedente.

La graduatoria approvata sarà pubblicata sul sito internet del Comune di FIRENZUOLA, all'indirizzo www.comune.firenzuola.fi.it. **Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.**

Avverso la graduatoria definitiva, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria.

Art. 7 - Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2020.

Art. 8 - Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse che verranno messe a disposizione dalla Regione Toscana e dall'Amministrazione Comunale.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè:

FASCIA A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%, fino ad un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%, fino a un massimo di € 2.325,00;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta; il medesimo contributo ha validità fino al 31 dicembre 2020.

COMUNE DI FIRENZUOLA

Se le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Toscana non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in Fascia "A".

Il Comune si riserva, per ciascuna fascia, di applicare riduzioni sulle quote spettanti erogando contributi in percentuale inferiore al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse, fermo restando che comunque il contributo sarà erogato secondo il seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento del fondo:

a) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della fascia A, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa.

b) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della fascia B, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa, purchè siano soddisfatti tutti coloro che sono inseriti nella fascia "A";

pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teoricamente riconosciuto.

Ai sensi dell'art.5 comma 5.3 dell'Alelgo A della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/03/2020, il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 9 - Modalità di pagamento del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, successivamente al ricevimento da parte della Regione Toscana della determinazione di trasferimento della quota destinata a questo ente per l'anno 2020, sulla base della graduatoria definitivamente approvata e previa esibizione delle ricevute di pagamento del canone nella misura dichiarata nella domanda. A tal fine, le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2020 dovranno essere depositate entro il 30/01/2021 presso l'Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali del Comune.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il Comune non procederà a solleciti e/o a richieste scritte e non verrà erogato il contributo spettante.

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria, anche parziale, della morosità medesima.

Art. 10 - Termini di presentazione della domanda

Le domande debbono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Firenzuola, Piazza Don Stefano Casini n. 5, perentoriamente entro e non oltre il giorno **31/08/2020**.

A tale fine si precisa che farà esclusivamente fede, ai fini del rispetto dei termini, la data di acquisizione al protocollo del Comune.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, non saranno prese in considerazione.

COMUNE DI FIRENZUOLA

Art. 11 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a pena di inammissibilità, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e potranno essere inviate con le seguenti modalità:
tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.firenzuola@postacert.toscana.it
tramite mail all'indirizzo: serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it
tramite mail all'indirizzo: r.fassina@comune.firenzuola.fi.it

Tutta la modulistica è reperibile sia sul sito del Comune di Firenzuola (www.comune.firenzuola.fi.it) sia presso l'Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali del Comune ubicato in Piazza Agnolo 15.

Le istanze incomplete della documentazione richiesta e dettagliatamente elencata nel modulo di domanda saranno comunque escluse.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 109/1998 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsa dichiarazione, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola.

Art. 13 - Casi particolari

In caso di decesso del richiedente, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà liquidato agli eredi che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino il loro stato con apposita certificazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al Decreto Legislativo n. 109/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96/1996 e successive modificazioni, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7.6.1999, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6/4/2009.

Firenzuola 30/07/2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5
F.to Daniela Paolini